

# LA SCUOLA NAZIONALE

organo  
ufficiale  
della  
CISNAL  
SCUOLA

SCUOLA E SOCIETA'

## DEL "TEMPO PIENO"

Di «tempo pieno» ormai si discute a tutti i livelli dentro e fuori la scuola; la confusione è grande poiché ognuno cerca di tirar l'acqua al proprio mulino o, nella ipotesi migliore, ognuno cerca di interpretarlo a suo modo ignorando qualche volta deliberatamente, lo scopo che, attraverso il «tempo pieno», si intendeva raggiungere.

Lo scopo, com'è ovvio, non può identificarsi con la necessità di parcheggiare i pargoli mentre i genitori sono al lavoro; non può identificarsi solo con l'offerta della possibilità di fare i compiti sotto il controllo dei docenti o di ottenere, da parte degli stessi, un supplemento di spiegazione; lo scopo vero del «tempo pieno» è quello di rimuovere, all'interno della scuola, i condizionamenti socio-culturali della educazione impiegando metodi e tecniche appropriate. Si tratterebbe, in altre parole, di realizzare, finalmente, nello spirito e nella lettera la legge istitutiva della scuola dell'obbligo; di trasferire sul piano operativo l'affermazione di principio secondo cui «ogni cittadino ha diritto alla istruzione»; di coinvolgere docenti, alunni, famiglie, ambiente in un processo di integrazione che i tempi richiedono e che, si può dire, non è ancora avviato.

Se «rimuovere i condizionamenti socio-culturali dell'educazione» significa, fra l'altro, creare le premesse alla socializzazione degli alunni, alla loro formazione di uomini e di cittadini che con uguale dignità si inseriscano nel contesto sociale, ecco che il «tempo pieno» si configura come servizio sociale e come tale rientra nell'obbligo scolastico.

Data la situazione in cui versa la scuola italiana — a mio avviso ripetere quasi per crearci un alibi, che la scuola è in crisi dappertutto è una magra consolazione — dal punto di vista della società, il tempo pieno dovrebbe rappresentare qualcosa da attuare e da difendere tenendo presente che, a monte dell'auspicabile attuazione, sta tutto un discorso di politica scolastica rimasto nell'intenzione dei responsabili i quali, da vent'anni, a ricorrenze fisse, recitano uno strano «atto di contrizione» quasi una preghiera destinata a fugare i possibili incubi di un nuovo lungo sonno. Bisogna far capire a chi di dovere che senza aule, senza refezione, senza attrezzature, senza sussidi, senza docenti convenientemente aggiornati sulle nuove tecnologie educative, il «tempo pieno» non è altro che un nuovo «ballon d'essai» liberato nel cielo di una società che appare incline ad aumentare il tasso della sua deresponsabilizzazione nei confronti dell'educazione dei giovani.

Una concreta e seria indagine sulle possibilità di realizzare il «tempo pieno», basterebbe a convincere anche i più sprovveduti della complessità dei problemi che si prospettano. Il «tempo pieno» non si può realizzare per decreto-legge; basta considerarlo da un punto di vista tecnico per accorgersi che, nell'attuale momento storico-culturale, una serie di difficoltà difficilmente in-

dividuabili e superabili, complicano le cose. Sul piano pedagogico interagiscono in grado elevato ed affiorano un gran numero di variabili (dati, eventi, atteggiamenti, tendenze...) che in sede scolastica, non possono essere inquadrati in schemi di riferimento, modelli di azione, criteri di scelta già sperimentati e verificati.

D'altra parte il rapido cambiamento della realtà contestuale fa sì che la risposta della scuola, quando è data solo in termini di istruzione; viene a collocarsi in una realtà già modificata rispetto alla situazione che l'aveva provocata alla luce di questa considerazione la società che «commette» alla scuola l'educazione dei giovani, non può misurare la validità del lavoro scolastico che in termini di «formazione» intesa come capacità di inserimento dei giovani stessi nel contesto sociale e come capacità di adeguamento a situazioni sempre nuove. E' chiaro che anche il docente «formando» si «forma» e la sua azione diventa sempre più coerente ai bisogni della società stessa.

Ma non è tutto! Perché la società prenda coscienza degli scopi che attraverso il «tempo pieno» si vogliono perseguire, bisogna chiarire un punto del rapporto che esiste tra essa società e le istituzioni educative.

Non ha senso dire che la scuola è chiamata a rimuovere i condizionamenti socio-culturali dell'educazione, quando la stessa scuola appare condizionata da troppe ipoteche che a volte appaiono destinate ad inceppare il dinamismo dell'azione educativa, a volte addirittura, tendono a snaturarla.

La scuola non può accettare, acriticamente, i bisogni, tutti i bisogni, che la società prospetta; tra quei bisogni gli educatori — non gli «operatori scolastici» come oggi si usa dire — devono discriminare prima, categorizzare poi, quelli che si inquadrano, in termini di coerenza, nel fine che la scuola vuole raggiungere. Posso capire che la società in un primo momento, reagisca negativamente; ma non saprei come giustificare il persistere di atteggiamenti di difesa, di resistenza passiva che si manifestano attraverso un ostentato disinteresse per i problemi educativi, attraverso il rifiuto e la deresponsabilizzazione. Tutti atteggiamenti negativi che influiscono su ogni categoria sociale, ma, in particolare, su quelle che, per una serie di motivi, appaiono più legate alla sub-cultura di mantenimento. Ho, personalmente, potuto sperimentare come, proprio da parte di queste ultime categorie, in un primo momento si tende a considerare la scuola come istituzione onnipotente, in un secondo momento, quando si accorgono che le risposte della scuola sono prive del «carisma» della onnipotenza, reagiscono adottando contromisure aggressive fino alla rottura di qualsiasi rapporto.

Rimuovere i condizionamenti culturali nei giovani potrebbe, dunque, servire come contributo

Mario Englen

(Continua a pag. 4)

## Per 30 denari...

Abbiamo sempre affermato che lo «stato giuridico» del personale della Scuola — nel testo divenuto ormai legge — ha come coautori i sindacati della tripla «e» e i sindacati «autonomi»: i primi per averlo etichettato in trattative politiche col Governo; i secondi per averlo accettato supinamente senza nemmeno tentare una sia pur minima resistenza sindacale.

Offriamo ora alla meditazione politico-sindacale dei colleghi il testo di una lettera che riproduciamo in fotocopia.

E' una lettera indirizzata a tutti i Deputati a sette giorni di distanza dalle trattative di Palazzo Chigi ove fu imposta (da un Governo composto anche da liberali) la soluzione della «triplice». In essa i firmatari (il S.N.S.M., il S.A.S.M.I., lo S.N.I.A.) affermano:

1) che la vertenza sembrava avviata alla soluzione (!): unico (!) intralcio il non allineamento (tra Governo e sindacati «autonomi») di tre parametri dell'assegno perequativo;

2) per quanto riguarda la parte normativa (nella quale è contenuta la bomba politica degli organi collegiali) i suddetti sindacati si dichiaravano sostanzialmente favorevoli al testo che la Commissione Istruzione della Camera aveva trasmesso in aula (testo concordato tra Governo e «triplice!»).

La grande (!) vertenza tra Governo e «autonomi» si è risolta con l'accettazione da parte del Governo del nuovo assegno per il parametro 397: Lire 1.160.000. (!)

Abbiamo sempre sostenuto che senza contenuti politici non si possono affrontare lotte sindacali che implicino qualcosa di più dello «straordinario», delle «supplen-

ze» e dagli «orari di servizio».

Il documento che pubblichiamo è la confessione froйдiana di tale impotenza. E' la prova della incapacità fisiologica del sindaca-

lismo «autonomo» di andare al di là dei piccoli e marginali problemi quotidiani.

E il tempo ci darà ragione. C. C.

Sindacato Nazionale Scuola Media (S.N.S.M.)

Sindacato Autonomo Scuola Media Italiana (S.A.S.M.I.)

Sindacato Nazionale Istruzione Artistica (S.N.I.A.)

SISME - CISNAL	
PROT. N. _____	
Classific. con _____	Numero _____
DATA RINVIO: 25 MAG 1973	
SETTORE _____	

Roma, 24 maggio 1973

Agli Onorevoli Deputati  
Camera dei Deputati  
ROMA

Oggetto: disegno di legge 304 - B

Egregio Onorevole,

La tabella relativa all'assegno perequativo per il personale della scuola, che è stata proposta ieri dal Governo alla Commissione Istruzione della Camera, costituisce un grave elemento di turbamento, proprio nei giorni in cui si svolgono le assemblee di base per valutare l'accordo intervenuto, in linea di massima, tra il Governo e i sindacati.

E' bene sottolineare che tale accordo comporta, per il personale della scuola, il sacrificio di ben otto mesi, rispetto agli «amministrativi», per quanto riguarda la decorrenza dell'assegno.

La tabella proposta dal Governo contiene inoltre gravi sperequazioni interne; le quali evidentemente inaspiscono una vertenza, che sembrava avviata alla soluzione.

Le Segreterie Generali del S.N.S.M., del S.A.S.M.I., del S.N.I.A., sindacati che organizzano tutte le categorie di personale della scuola secondaria ed artistica e che raccolgono, in questo settore, la stragrande maggioranza dei «sindacalizzati», le invitano pertanto a voler esaminare attentamente il problema.

Le Segreterie dei tre sindacati avevano proposto, per la distribuzione dell'onere globale nei confronti del personale direttivo e insegnante, rispettando il punto di partenza e il punto di arrivo formulati dal Governo, l'allegata tabella.

Le cifre indicate dal Governo differiscono sostanzialmente da quelle contenute in tale tabella, soltanto per i parametri 243, 307 e 397, per i quali si fa riferimento alle cifre riportate tra parentesi nella tabella allegata.

Tali cifre sovvertono il criterio ispiratore dell'assegno perequativo il quale, oltre che assorbire e perequare le indennità in godimento, deve procedere ad una armonica rivalutazione delle retribuzioni più basse, come risulta dalle percentuali di aumento indicate nella tabella allegata alla presente.

Per quanto riguarda i non insegnanti la tabella proposta dal Governo appare sperequata nei confronti dell'intera categoria degli applicati; a favore di tale categoria si potranno realizzare notevoli benefici, senza aumentare l'onere, sulla base del risparmio derivante da una più attenta analisi della situazione effettiva; i relativi conteggi sono in corso.

Appare, pertanto, indispensabile procedere, in sede di discussione in aula, alla razionalizzazione della tabella in questione cosa che, a quanto ci risulta, lo stesso Ministro per la P.I. ha dichiarato possibile.

Per quanto riguarda la parte normativa i suddetti Sindacati si dichiarano sostanzialmente favorevoli al testo che la commissione Istruzione della Camera ha trasmesso in aula; tale testo risponde infatti, sia pure sulla base delle notizie di massima che ci sono pervenute, sia alle attese delle categorie interessate, sia agli accordi intervenuti con il Governo.

Cordiali saluti.

p. il S.N.S.M.  
(Prof. M. Ghio)

p. il S.A.S.M.I.  
(Prof. V. Riemai)

p. lo S.N.I.A.  
(Prof. A. Ajuti)

M. Ghio

V. Riemai

A. Ajuti

### POVERI COLLEGHI....

Ci muovono veramente a compassione quei poveri colleghi comunisti, socialisti e democristiani della «triplice», costretti, come sono, a nascondersi dietro il dito del «fascismo in Cile» per la paura di accettare un confronto con noi nelle assemblee indette dalla CISNAL-Scuola! Poveri, poveri colleghi...

(La tabella è riprodotta in quarta pagina)

# Disposizioni ufficiali

## Presidi e professori

Circolare telegrafica del 29 settembre 1973

GABINETTO NUMERO 3895/41/MF PUNTO RIFERIMENTO QUESITO TELEFONICO PROPOSTO DISPONIBILI CHE PRESIDI E PROFESSORI VIRGOLA TRASFERITI AT ALTRA SCUOLA A DECORRERE ANNO SCOLASTICO 1973/74 VIRGOLA QUALORA SIANO IMPEGNATI IN ESAMI IDONEITA' ET RIPARAZIONE ATTUALMENTE IN CORSO CONTINUINO AT PRESTARE SERVIZIO MEDESIMA SCUOLA AUT ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 1972/73 FINO AT ULTIMAZIONE PREDETTI ESAMI PUNTO PRESIDI ET PROFESSORI PREDETTI ASSUMERANNO SERVIZIO IN SCUOLA AUT ISTITUTO NEL QUALE SONO STATI TRASFERITI SUBITO DOPO CONCLUSIONE PREDETTI ESAMI PUNTO PER QUANTO SI RIFERISCE COMPOSIZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI ESAMI CHE AVRANNO LUOGO SUCCESSIVAMENTE PRIMO OTTOBRE SIGNORIE VOSTRA PROVVEDERA' AT SURROGAZIONE MEMBRI TRASFERITI AT ALTRA SEDE DECORRENZA PRIMO OTTOBRE 1973 CON ALTRO PERSONALE IN SERVIZIO SCUOLA SEDE ESAMI RICORRENDO AT NOMINA EVENTUALI SUPPLENTI SOLO QUANDO NON SIA POSSIBILE PROVVEDERE ALTRIMENTI PUNTO SIGNORIE VOSTRA EST PREGATA PORTARE AT CONOSCENZA CAPI ISTITUTO INTERESSATI MASSIMA URGENZA CONTENUTO PRESENTE CIRCOLARE PUNTO

MALFATTI  
MINISTRO ISTRUZIONE

## Libri di testo

Circolare telegrafica del 3 ottobre 1973

GABINETTO NUMERO 4190/44/MF PUNTO AT SEQUITO CIRCOLARE TELEGRAFICA NUMERO 2256/21/MF DEL 30 AGOSTO 1973 PRECISASI CHE REVOCA ADOZIONE LIBRI TESTO SCUOLE SECONDARIE PREVISTA CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 1970 NUMERO 39 DEBET ESSERE DISPOSTA QUALORA SIA ACCERTATO CHE MAGGIORAZIONE PREZZI EST INTERVENUTA EPOCA POSTERIORE ADOZIONE PUNTO PRECISASI ALTRESI' CHE PREZZO LIBRI TESTO CUI FARE RIFERIMENTO PER CORRENTE ANNO SCOLASTICO EST QUELLO RIPORTATO COPIE SAGGIO ET CATALOGHI DISTRIBUITI AT ISTITUTI ET SCUOLE DA CASE EDITRICI ANNO 1973 ANTECEDENTEMENTE DELIBERAZIONE ADOZIONI LIBRI TESTO MEDESIMI PUNTO SEGNALAZIONE LIBRAI CHE EVENTUALMENTE APPLICHI PREZZI MAGGIORATI RISPETTO INDICAZIONI CATALOGHI DEVE ESSERE LIMITATA SOLI CASI COMPROVATA LORO DIRETTA RESPONSABILITA' PUNTO.

MALFATTI  
MINISTRO ISTRUZIONE

## Epidemia colerica Rinvio termini

Circolare telegrafica del 25 settembre 1973

CIRCOLARE NUMERO 225 GABINETTO NUMERO 3664/37/MF PUNTO CAUSA NOTA SITUAZIONE DETERMINATA EPIDEMIA COLERICA DISPONIBILI RIAPERTURA TERMINE STABILITO ARTICOLO 21 ORDINANZA 5/3/1973 ET ARTICOLO 20 ORDINANZA 17 APRILE 1973 PER PRESENTAZIONE DOMANDE SUPPLENTE ET PRESIDI ET DIRETTORI SCUOLE ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA ET ARTISTICA PUNTO NUOVO TERMINE EST FISSATO AT 16 OTTOBRE 1973 PUNTO DISPONIBILI ALTRESI' PROROGA AT MEDESIMA DATA 16 OTTOBRE TERMINE STABILITO TELEGRAMMA MINISTERIALE NUMERO 9498 DATATO 29 AGOSTO PER PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE ATTESTANTE CONSEGUIMENTO LICENZA D'ARTE DA PARTE DOCENTI LIBERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DOPO-SCUOLA SCUOLE MEDIE DI CUI ARTICOLO 6 ORDINANZA 20 GIUGNO

1973 CHE AVENDO SOSTENUTO ESAMI SESSIONE ESTIVA SIANO STATI RINVIATI AT SESSIONE AUTUNNALE PUNTO CASO NECESSITA' CONFERIRE SUPPLENTE TEMPORANEE SIN DA PRIMO GIORNO INIZIO ATTIVITA' SCOLASTICA, PER ASSENZE INSEGNANTI TITOLARI AUT INCARICATI, CAPI ISTITUTO NOMINERANNO, PRESCINDENDO FORMAZIONE GRADUATORIE ISTITUTO, ASPIRANTI AT SUPPLENTE FORNITI MAGGIORI TITOLI, CHE ABBIANO PRODOTTO DOMANDA ANTERIORMENTE SCADENZA PREDETTA DATA 16 OTTOBRE PUNTO

MALFATTI  
MINISTRO ISTRUZIONE

## Mantenimento numero classi

Circolare telegrafica del 6 ottobre 1973

CIRCOLARE N. 241 GABINETTO NUMERO 4358/46/MF PUNTO RISULTA MINISTERO CHE IN ALCUNI CASI APPLICAZIONE CIRCOLARE N. 194 DEL 31/7/1973 ET CIRCOLARE PROTOCOLLO NUMERO 1767/100 DEL 10 AGOSTO 1973 DETERMINA IN ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA CONTRAZIONE NUMERO CLASSI CON CONSEGUENTE INUTILIZZAZIONE PROFESSORI RUOLO AUT PROFESSORI NON DI RUOLO INCARICATI AT TEMPO INDETERMINATO ET NON LICENZIABILI PUNTO LIMITATAMENTE CASI SOPRA IPOTIZZATI AUTORIZZANSI SIGNORIE LORO MANTENERE IN VIA ECCEZIONALE IN PREDETTI ISTITUTI STESSO NUMERO CLASSI DECORSO ANNO SCOLASTICO QUALORA CONTRAZIONE COMPORTI MANCATA UTILIZZAZIONE IN EFFETTIVO INSEGNAMENTO DOCENTI RUOLO AUT INCARICATI TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI DECORSI ANNI SCOLASTICI PUNTO

MALFATTI  
MINISTRO ISTRUZIONE

## Personale non insegnante

Circolare telegrafica del 4 ottobre 1973

GAB. N. 4110/45/MF PUNTO DISPONIBILI PROROGA AT 6 NOVEMBRE 1973 TERMINE STABILITO ART. 12 O.M. 10.5.1973 CONCERNENTE REIMPIEGO TRASFERIMENTI ET NOMINE PERSONALE NON INSEGNANTE NON DI RUOLO PER PRESENTAZIONE DOMANDE SUPPLENTE AT CAPI ISTITUTO PUNTO CONSEGUENTEMENTE TERMINE STABILITO TERZULTIMO COMMA MEDESIMO ARTICOLO 12 PER PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ISTITUTO EST PROROGATO AT 14 NOVEMBRE 1973 ET TERMINE VALIDITA' GRADUATORIE COMPILATE PER ANNO SCOLASTICO 1972-73 STABILITO ULTIMO COMMA PIU' VOLTE CITATO ARTICOLO 12 EST PROROGATO AT MEDESIMA DATA 14 NOVEMBRE 1973 PUNTO

Malfatti ministro istruzione

## Studenti: obblighi di leva

Circolare telegrafica del 25 settembre 1973

PROTOCOLLO NUMERO GABINETTO 2694/35/MF PUNTO LIMITATAMENTE ALUNNI AVENTI OBBLIGHI LEVA AUTORIZZO ACCOGLIMENTO ANTICIPATO DOMANDE ISCRIZIONE ESAMI DI STATO MATURETA' ANNO SCOLASTICO 1973-74 PUNTO AUTORIZZO INOLTRE ISTITUTI ET SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO STATALI PAREGGIATE ET LEGALMENTE RICONOSCIUTE ACCETTARE ANTICIPATAMENTE DOMANDE ISCRIZIONE PER SOSTENERE ESAMI IDONEITA' ULTIMO ANNO DA PARTE STUDENTI DI CORSI ISTRUZIONE MEDIA SECONDO GRADO, CHE TENGANSI IN ISTITUTI PRIVATI AUTORIZZATI O PRIVATI CON PRESA D'ATTO, AVENTI OBBLIGHI LEVA PUNTO

Malfatti ministro istruzione

## Università: Docenti borsisti

Circolare telegrafica del 25 settembre 1973

GABINETTO N. 3663/36/MF PUNTO IN VISTA APPROVAZIONE DA PARTE CONSIGLIO MINISTRI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE MISURE URGENTI PER UNIVERSITA' SS.LL. SONO AUTORIZZATE, IN DEROGA DISPOSIZIONI CONTENUTE ARTICOLO 26, COMMI I ET II, ORDINANZA 5 MARZO 1973, AT SOPRASSEREDERE INVITARE DOCENTI NON DI RUOLO TITOLARI BORSE DI STUDIO GIOVANI LAUREATI AUT BORSE STUDIO ADDESTRAMENTO DIDATTICO ET SCIENTIFICO AT OPTARE, ENTRO 5 GIORNI DA RICEZIONE NOMINA SCUOLE SECONDARIE, TRA INCARICO INSEGNAMENTO ET BORSE STUDIO PUNTO ANALOGAMENTE SS.LL. SI REGOLERANNO PER DOCENTI BORSISTI INCARICATI DECORSI ANNI SCOLASTICI, PER I QUALI EST STATA DISPOSTA CONSERVAZIONE INCARICO PUNTO INSEGNANTI PREDETTI CONTINUERANNO AT USUFRUIRE, FINO AT CONTRARIA DISPOSIZIONE, BORSE STUDIO ET POSTI LORO ASSEGNATI SARANNO COPERTI CON SUPPLENTE TEMPORANEE PUNTO CON SUCCESSIVA CIRCOLARE MINISTERO STABILIRA' TERMINE ENTRO CUI INSEGNANTI INTERESSATI DOVRANNO OPTARE TRA INCARICO INSEGNAMENTO SCUOLE SECONDARIE AUT BORSA STUDIO PUNTO

Malfatti ministro istruzione

## Ritenuta per sciopero

Circolare n. 229 del 27 settembre 1973

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma, l'unità circolare n. 54 (port. n. 162325) del 31 agosto 1973 diramata dal Ministero del Tesoro — Ragioneria dello Stato — I.G.F. - Reparto III, relativa all'oggetto.

Circolare n. 54 del 31 agosto 1973

Con circolare n. T.19251 in data 22 agosto 1966 nel fornire istruzioni di massima per l'adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, dei provvedimenti relativi ai recuperi da effettuare sulle competenze dei dipendenti che si astengono dal lavoro per sciopero di lunga durata, si precisava che il recupero stesso poteva operarsi con rate uguali e consecutive d'importo non superiore al quinto della retribuzione base.

In relazione a quesiti formulati in merito da varie Amministrazioni — allo scopo di pervenire ad una univoca regolamentazione della materia — si precisa che la riduzione della retribuzione conseguente ad astensioni dal lavoro va effettuata — sempre che ne sussista la materiale possibilità — in occasione del pagamento della retribuzione del mese o di altro diverso periodo nel quale s'è verificata l'astensione stessa.

Nei casi in cui, per il periodo in cui s'è verificata l'astensione dal lavoro, la riduzione di cui sopra non è stata possibile, il recupero delle somme indebitamente pagate può essere effettuato ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, anche oltre il quinto della retribuzione e fino al limite del terzo secondo il discrezionale apprezzamento dei singoli Ministri, previa comunicazione scritta del relativo provvedimento agli interessati.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

## Per le province meridionali

On. Franco Maria Malfatti Ministro Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, Roma. Per Province Campania, Puglia, Basilicata per le quali è stato disposto rinvio inizio anno scolastico chiediamo uguale rinvio scadenza termine riserva decimo giorno inizio effettivo anno scolastico et ventesimo giorno efficacia trasferimenti docenti.

Segreteria Nazionale  
SISME-CISNAL  
Ciammaruconi

## Insegnanti reimpiegati nelle segreterie

Circolare n. 219 del 19 settembre 1973

Con i DD.MM. 24 luglio 1972 e 10 marzo 1973, rispettivamente registrati alla Corte dei Conti il 22 giugno 1973 — registro 46 fg. 313 — e il 18 luglio 1973 — registro 51 fg. 395 —, sono state approvate e rese esecutive le graduatorie di merito relative agli esami colloquio previsti dall'art. 1 della Legge 18.3.68, n. 303, per l'inquadramento nei ruoli ordinari della carriera di concetto ed esecutiva delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, di quelle categorie di insegnanti reimpiegati nelle segreterie, indicate nel medesimo art. 1 della prefata legge n. 303. Poiché, ai sensi della Legge 26 luglio 1970, n. 578, competenti ad emettere i conseguenti decreti di immissione in ruolo sono le SS.LL., si ritiene opportuno indicare i criteri cui le SS.LL. medesime si dovranno attenere, ai fini di una applicazione univoca della Legge 18.3.1968, n. 303, nei confronti degli aventi titolo.

Con successiva lettera saranno trasmesse copie delle due graduatorie sopra indicate, nonché le domande documentate dei candidati che risultino prestare servizio in scuole o istituti delle rispettive province.

### 1) Assegnazione di sede

a) Ai fini dell'assegnazione della sede al personale sopra indicato, le SS.LL. utilizzeranno tutti i posti in organico vacanti alla data del 1. ottobre 1973, dopo che sia stato effettuato il totale riassorbimento del personale di segreteria non di ruolo rimasto senza posto per cause non imputabili allo stesso (assegnazione, trasferimenti, ecc. di personale di ruolo), secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nonché dall'O.M. 10 maggio 1973.

Tale operazione, ovviamente, dovrà precedere il conferimento dei nuovi incarichi agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali compilate a norma della citata O.M. 10.5.1973.

Qualora, nell'ambito della provincia, non vi siano posti disponibili per tutto il personale in questione, le SS.LL., a norma dell'art. 4 della Legge 18.3.68, n. 303, procederanno alla assegnazione dello stesso in soprannumero.

Tale eventualità potrà, in particolare verificarsi in quelle province ove il riassorbimento in posti in organico di detto personale nell'attuale posizione di non di ruolo, non sia stato completato, ovvero nei casi in cui gli interessati prestino ora servizio quali applicati non di ruolo, ma abbiano titolo al collocamento nella carriera di concetto, avendo superato l'esame-colloquio relativo.

Resta inteso che coloro che occupano un posto in organico e devono essere inquadrati in ruolo nella carriera ad esso corrispondente, devono essere assegnati nello stesso posto con precedenza.

Il restante personale sarà assegnato nei posti vacanti al 1. ottobre 1973, ovvero in soprannumero.

A tal fine le SS.LL. interpelleranno gli interessati, secondo la posizione occupata dagli stessi nelle graduatorie di merito relative agli esami, onde assicurare ai meglio graduati il diritto di scelta tra assegnazioni in posto in organico vacante e assegnazione in posizione di soprannumero.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 7 della Legge 18 marzo 1968, n. 303, per effetto del quale, il personale assegnato in posti in soprannumero dovrà essere gradualmente riassorbito nei posti in organico che si rendessero vacanti nelle rispettive province.

Di conseguenza le SS.LL. non procederanno al conferimento di nuovi incarichi a personale della carriera di concetto o esecutive fino a quando dovessero sussistere nella provincia situazioni di personale in soprannumero.

b) L'assegnazione di sede dovrà essere disposta nei confronti di ciascun candidato con provvedimento che le SS.LL. avranno cura d'inviare per conoscenza a questo Ministero - Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di 1. grado, nonché a quelle altre Direzioni o Ispettorati dai quali dovessero dipendere le scuole o istituti in cui verrà

disposta dalle SS.LL. medesime, le assegnazioni del personale di cui trattasi.

c) Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'eventualità che alcune unità di personale utilmente collocato nelle graduatorie di merito relative agli esami colloquio, potrebbero avere accettato un'incarico di insegnamento o la nomina in ruolo quali insegnanti di applicazioni tecniche.

Ai sensi dell'art. 6 — 3. comma — della Legge 18.3.68, n. 303 coloro che si dovessero trovare nelle condizioni sopra indicate, sono decaduti « ope legis » dai benefici previsti dalla ripetuta legge n. 303 e, di conseguenza, non dovranno essere assegnati in posti della carriera di concetto o esecutiva, né tanto meno potranno ottenere l'inquadramento nei ruoli di tali carriere.

### 2) Modalità per l'inquadramento in ruolo

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 18.3.68, n. 303, il collocamento nei ruoli ordinari del personale di cui trattasi, deve essere disposto dalla data di entrata in vigore della predetta legge (20 aprile 1968) per coloro che, a tale data, abbiano già compiuto il periodo minimo di anni sei ridotto a due per gli ex combattenti e categorie equiparate.

In qualche caso, tuttavia, l'anzianità di servizio utile al collocamento in ruolo risulta maturata dopo la data suddetta.

Al fine, pertanto, di evitare che gli uffici dipendenti debbano, in sostanza, rinnovare un'istruttoria su domande e documenti, a suo tempo espletata da questo Ministero, si è provveduto ad indicare su ogni fascicolo la decorrenza della nomina in ruolo da attribuire a ciascuna unità di personale.

Resta inteso che l'inquadramento in ruolo degli interessati decorrerà, ai soli fini giuridici, dal 20 aprile 1968 o da altra data ad essa successiva, mentre, ai fini economici decorrerà, per tutti, dal 1.10.1973.

Poiché l'inquadramento di cui trattasi è più favorevole rispetto a quello previsto dall'art. 25 della Legge 28.10.1970, n. 775 — che, com'è noto, non può decorrere da data anteriore al 10.11.1970 — le SS.LL. vorranno procedere ad un nuovo collocamento in ruolo nei confronti di coloro che, nelle more dell'applicazione della Legge n. 303, lo abbiano già ottenuto per effetto delle disposizioni di cui all'art. 25 sopra citato.

Resta, altresì, inteso che, a mezzo di un unico decreto, le SS.LL. dovranno disporre l'inquadramento in ruolo degli interessati, procedendo alla contemporanea ricostruzione di carriera sulla base delle qualifiche e dei coefficienti, già previsti ed indicati nelle tabelle annesse alla legge 14 luglio 1965, n. 902 e quindi con l'applicazione dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

### 3) Personale cessato dal servizio per limiti di età

L'inquadramento di cui trattasi potrà essere disposto anche nei confronti di quei candidati, utilmente compresi nelle graduatorie, che, nelle more dell'espletamento degli esami, siano cessati dal servizio per limiti di età, a condizione che gli interessati, opportunamente interpellati dalle SS.LL., optino per tale inquadramento e non godano, ad altro titolo, di trattamento di quiescenza più favorevole. Ciò, ovviamente, comporterebbe, nei confronti di coloro che accettassero l'inquadramento suddetto, un trattamento di pensione provvisoria a carico dello Stato.

Le SS.LL. sono, inoltre, pregate di non delegare i Presidi di ruolo all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, al fine di assicurare, nei confronti degli aventi diritto, una sicura uniformità di criteri.

Si raccomanda, infine, ove qualche unità di personale risultasse attualmente in servizio in altra provincia, di trasmettere al competente Provveditore agli Studi il fascicolo del dipendente in una alle copie della graduatoria relativa, nonché delle disposizioni contenute nella presente circolare.

In tal caso le SS.LL. vorranno tenerne informate questo Ministero.

IL MINISTRO  
f.to Smurra

## UN PATRIMONIO DILANIATO

## I BENI DELLA EX GIL

Se ne sono interessati proposte di legge (una decina), pronuncie contrastanti delle magistrature ordinarie ed amministrative (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione), sentenze costituzionali (Corte Costituzionale). Sono intervenuti tutti e a tutti i livelli: assessori, enti locali, parlamentari, ministri, governi. Ma nulla si muove. Parole tante; opere zero.

L'ex G.I.L. (che nel 1941 godeva di uno stanziamento annuo a carico del bilancio dello Stato di 540 milioni dell'epoca) ci appare oggi come mummificata dall'art. 6 del R.D.L. 2-8-1943, n. 704 («soppressione del P.N.F.»).

Da allora (trenta anni!) l'ex G.I.L. mangia se stessa: vende — o svende — i propri beni per tirare a campà...

Da una interessante pubblicazione della regione Lombardia («Istruzione - Studi e documenti» n. 8 del 1972) apprendiamo che da un patrimonio — esistente nel 1943 — di 1.331 immobili (scuole, cinema, teatri, campi sportivi, palestre; colonie marine, montane ed elioterapiche) per un valore di circa 120 miliardi di oggi (a nostro avviso, considerato il prezzo attuale dei terreni, il valore complessivo non può essere inferiore a 500 miliardi) siamo arrivati — secondo stime ufficiose UTE — a 433 immobili pari a poco più di 51 miliardi. Eccone il riepilogo:

	Numero Immobili	Valutazione U.T.E.	Valutazione commer.
Piemonte	23	2.728.320.000	2.333.320.000
Val d'Aosta	2	205.000.000	205.000.000
Liguria	21	2.963.950.000	2.684.450.000
Trentino-Alto Adige	7	2.963.950.000	2.684.450.000
Veneto	31	1.553.998.500	1.929.730.000
Friuli-Venezia Giulia	25	1.715.255.000	1.624.255.000
Lombardia	38	4.422.205.000	4.422.205.000
Emilia-Romagna	49	4.794.575.492	4.961.490.000
Marche	25	1.438.456.000	1.922.545.000
Toscana	38	3.653.928.000	3.649.450.000
Umbria	10	409.500.000	487.155.000
Abruzzi-Molise	24	1.074.405.000	1.073.660.000
Lazio	27	14.629.896.060	14.959.696.060
Campania	18	3.143.100.000	5.427.670.000
Puglie	32	2.646.870.650	2.717.666.000
Basilicata	7	353.029.000	374.040.000
Calabria	15	521.655.000	613.663.000
Sicilia	34	4.125.883.506	5.145.522.800
Sardegna	7	587.027.470	604.716.000
	433	51.552.534.678	55.588.883.860

Trenta anni di regime «democratico» hanno quindi distrutto circa i due terzi di un patrimonio — lo ricordiamo bene noi giovani di allora! — che era veramente (e a titolo gratuito) a servizio esclusivo della gioventù.

Non sarebbe ora di correre — almeno parzialmente — ai ripari? Non sarebbe il caso di evitare la dispersione definitiva di ciò che resta di un patrimonio pubblico costruito (allora) e destinato (allora) ai giovani?

Non potrebbe essere — tale residuo patrimonio — il punto di partenza per dare ai giovani di oggi — in mezzi e attrezzature sportive, sanitarie e di svago — quello che ebbero i giovani di ieri?

Perché non è possibile, all'Italia di oggi, realizzare ciò che fu possibile all'Italia di ieri?

E' per tale somma di considerazioni che siamo d'accordo con la proposta Caiati (anche se, al momento in cui scriviamo, il ministro Caiati non l'ha ancora tradotta in un formale disegno di legge: sarà ancora una vuota promessa?). Potrebbe costituire — il residuo patrimonio della G.I.L. — il punto di partenza per risolvere, almeno a livello regionale, il non più differibile problema della occupazione sociale e morale della gioventù; sia della gioventù scolastica, sia della gioventù non scolastica.

Vista la incapacità dello Stato (al tempo della G.I.L., lo Stato spendeva, per gli impianti della gioventù, 540 milioni l'anno!) ad occuparsi di tale problema, siamo d'accordo perché siano trasferiti ai nuovi enti — le Regioni — i beni altrimenti destinati alla definitiva alienazione: e ciò perché le stesse Regioni possano dare l'avvio — almeno lo speriamo! — a quella politica per la gioventù il cui impegno è presente in tutti gli statuti regionali. E ben si inquadra — tale trasferimento — nelle stesse finalità della proposta di legge per la istituzione del «servizio per lo sport sociale» che il Centro Nazionale Fiamma ha avuto cura di far presentare in tutti i Consigli regionali.

Ma perché ciò avvenga non è sufficiente la dichiarazione di un ministro (il quale, fra l'altro, potrebbe subire il «cambio della guardia» impostogli dal regime). E' indispensabile che le stesse Regioni, attraverso l'opera attiva degli assessorati competenti, non diano tregua, su questo terreno, allo Stato; che iniziative come quella dell'ottobre 1971 a Firenze, si ripetano; che indagini, studi e documentazioni — come quelle realizzate dalla regione Lombardia (con il «documento n. 8» che abbiamo sopra citato) — siano riprese dalle altre Regioni: e ciò anche per censire analiticamente (come molto bene ha fatto la regione Lombardia) l'attuale resi-

che dovranno essere posti gratuitamente a disposizione di tutti i giovani: proprio come era ai tempi della nostra gioventù.

Dal 1926 al 1943 (diciassette anni) furono costruiti 1.331 im-

## Calendario scolastico 1973 - 1974

Circolare n. 232 del 26 settembre 1973

Le lezioni nell'anno scolastico 1973-74 hanno inizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle Università e delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica, il 1. ottobre 1973 e terminano il 28 giugno 1974, salvo le seguenti varianti:

1) per le classi I, III e IV delle scuole elementari è concesso ai Provveditori agli Studi la facoltà di anticipare il termine delle lezioni al 12 giugno in relazione alle esigenze locali. Nelle seconde e quinte classi elementari le lezioni hanno comunque termine il 12 giugno;

2) nelle scuole medie secondarie ed artistiche, per esigenze organizzative delle sessioni di esami, le lezioni hanno termine il 12 giugno per le scuole ed istituti che abbiano non più di dodici classi, l'8 giugno per le scuole ed istituti che abbiano più di dodici classi;

3) negli istituti professionali, in relazione alle esigenze dei vari tipi di istruzione con particolare riferimento al settore agrario ed alberghiero, i Provveditori agli Studi, come per i precedenti anni, possono autorizzare a richiesta dei Capi di Istituto, una diversa data di inizio e di termine dell'anno scolastico.

La durata delle lezioni è ripartita ai fini degli scrutini in tre periodi: dal 1. ottobre al 22 dicembre dal 3 gennaio al 23 marzo dal 25 marzo al termine delle lezioni

Come nei scorsi anni scolastici, è data facoltà ai Capi di Istituto, su delibera del Collegio dei Professori, di suddividere ai fini degli scrutini l'anno scolastico in due periodi:

il primo dal 1. ottobre 1973 al 7 febbraio 1974 ed il secondo dall'8 febbraio 1974 al termine delle lezioni.

Gli scrutini finali nelle classi I, III e IV elementare si svolgono nell'ultima settimana di lezioni.

Gli scrutini finali nelle scuole ed istituti di istruzione media, secondaria ed artistica, sono pubblicati entro il 15 giugno. Si richiama pertanto l'attenzione dei Provveditori agli studi sulle necessità che i Capi d'Istituto si attengano alle date sopra fissate per il termine delle lezioni.

Nelle ultime classi degli Istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica le lezioni hanno termine il 31 maggio 1974.

Il periodo tra il 1. giugno e la pubblicazione degli scrutini è dedicato a lavori di studio in comune su aspetti e problemi delle materie studiate.

## Una richiesta della CISNAL-Scuola

## L'ASSEGNO PERQUATIVO PENSIONABILE PER INTERO?

«I sottoscritti NICOSIA, GRILLI, CERULLO, TORTORELLA, chiedono di interrogare il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro del Tesoro per sapere se,

— posto che l'assegno annuo pensionabile e utile ai fini della indennità di buonuscita, attribuito al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica a decorrere dal 1° settembre 1973 per effetto dell'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non ha effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità;

— posto che, per tali specifiche caratteristiche, detto assegno non fa parte della voce «stipendio» nella retribuzione del personale e, di conseguenza non può essere preso in considerazione, nel conteggio della pensione e della indennità di buonuscita, in misura percentuale (80%) come avviene per lo stipendio;

— non ritengano di impartire precise disposizioni affinché detto assegno, nel computo della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, venga considerato per intero.

Gli interroganti chiedono risposta scritta».

pianti per un valore (attuale) di 120 miliardi.

Dal 1943 ad oggi (trent'anni) sono stati alienati 936 impianti (già destinati alla gioventù) per un valore (attuale) di 70 miliardi circa.

Quando i nostri giovani, i nostri figli, potranno godere — come noi, giovani di allora — di impianti sportivi, di attrezzature igieniche e salutari, di strutture per il tempo libero senza condizionamenti?

Quando finirà l'era delle chiacchiere e inizierà l'era dei fatti? Giuseppe Ciannaruconi

## IL M.S.I. AL PARLAMENTO

## Riduzione delle classi?

TASSI. — Al ministro della pubblica istruzione.

Per sapere se corrisponda a verità che siano state date dal Ministro interrogato disposizioni ai presidi delle varie scuole medie, per far sì che nelle varie classi di 1°, 2°, 3° di ogni ordine e nella 4° e 5° siano rispettivamente iscritti sino a ben 30 alunni e addirittura 35.

Per sapere quali criteri, in caso di risposta affermativa al primo quesito, abbiamo indirizzato una sì grave decisione che compromette le possibilità didattiche dato l'eccessività del numero degli alunni delle varie classi, oltre a disastrose eliminazione di varie classi e conseguentemente di molte cattedre con grave danno per la carriera e il posto di molti insegnanti.

Per sapere, infine che cosa intenda fare per assicurare in ogni caso la «continuità didattica» che fu il criterio giustamente informatore nelle scelte sino ad oggi, in materia.

## Provveditorato di Piacenza

TASSI. — Al ministro della pubblica istruzione.

Per sapere che cosa intenda fare per la situazione relativa al personale del Provveditorato agli studi di Piacenza.

Infatti, ad oggi, e non sempre di fatto, su 39 addetti risultano in forza solamente 21: la situazione è ancora più grave se si limita l'esame alle carriere di rettiva e di concetto, che vede 17 presenti su 33 previsti dalla pianta organica.

Nemmeno è previsto il miglioramento con il bando di concorso che dovrà essere indetto per 8 nuovi dipendenti poiché l'assunzione eventuale di costoro, compenserà a mala pena l'esodo previsto per coloro che hanno diritto ai benefici combattentistici.

Per sapere, infine, se non sia caso di autorizzare anche i provveditori agli studi com'è già per altri rami della pubblica amministrazione e pure per altri uffici di codesto dicastero, l'assunzione di personale provvisorio con contratto a tempo determinato.

Per sapere, infine, se non sia caso di prevedere nell'organico di ogni provveditorato agli studi dotato di autovettura dello Stato, anche di un autista, poiché non è legittimo che tale incombenza debba essere assolta da chi non ha qualifica specifica.

## Democrazia a Milano

CASSANO. — Al Ministro della pubblica istruzione.

Per sapere se sia a conoscenza dell'accaduto alla professoressa Malcangi, insegnante di diritto all'Istituto tecnico per geometri «Carlo Cattaneo», di Milano, cui numerosi contestatori hanno impedito di tenere lezione. Il Provveditore agli Studi, per essere «realista» avrebbe immediatamente tolto la cattedra alla professoressa trasferendola nei suoi uffici.

L'interrogante desidera sapere, se, stando così le cose, il Ministro ritenga che spetti agli allievi la scelta e di conseguenza la destinazione dei professori.

Col prossimo numero ri-prenderemo la pubblicazione delle relazioni lette al Convegno di Ostia del 4-10 settembre, organizzato dal Sinaie-Cisnal.

IL MINISTRO Malfatti

... ricostruire la dignità e il valore della cultura, il rispetto all'ingegno e la considerazione più viva dell'intelligenza...  
Giovanni Gentile

# LA SCUOLA NAZIONALE

... creare una Scuola degna di un gran popolo...  
Giovanni Gentile

UN PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

APERTURA ANNO SCOLASTICO

## Leggi 693 - 327 - 748

## Conversione D.L. 567/1973

Accolti alcuni emendamenti della CISNAL-Scuola

1° ottobre 1966: la decorrenza degli effetti giuridici delle nomine in ruolo

La Commissione Speciale - Sezione I - del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 3 maggio 1973 ha espresso un importante parere sul quesito proposto dal Ministero della pubblica Istruzione circa la decorrenza degli effetti giuridici delle nomine in ruolo conferite ai sensi delle leggi 25-7-1966, n. 603; 2-3-1968, n. 327 e 7-10-1969, n. 748. Com'è noto, l'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 603 stabilisce che le nomine in ruolo disposte in attuazione della medesima « hanno decorrenza — agli effetti giuridici — dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della legge », cioè, in pratica, dal 1° ottobre 1966.

Il Ministero della pubblica istruzione propendeva verso una interpretazione restrittiva della su citata norma intendendo circoscrivere la retroazione degli effetti giuridici al 1° ottobre 1966 alle « nomine disposte ai sensi dell'art. 4 della legge 603 (insegnanti inclusi utilmente nelle graduatorie provinciali) » e alle « nomine disposte ai sensi dell'art. 6 (insegnanti inclusi nelle graduatorie nazionali) limitatamente alle immissioni in ruolo che hanno avuto luogo nel primo anno di applicazione della legge (1° ottobre 1967) in relazione alle cattedre disponibili a quella data ».

Secondo il prefato Ministero, infatti una indiscriminata retrodatazione per tutti gli insegnanti interessati alla nomina di cui alle leggi 603, 327 e 748 susciterebbe non poche perplessità per i seguenti motivi:

1) riguarderebbe le nomine per cattedre inesistenti al 1° ottobre 1966. In particolare, per gli insegnanti di cui alle leggi 327 e 748, le relative graduatorie sono state perfezionate solo nell'anno scolastico 1970-71 e quindi le nomine da effettuare non potevano aver luogo prima del 1° ottobre 1971. La retrodatazione di dette nomine al 1° ottobre 1966 presupporrebbe la estensione del disposto di cui all'art. 8 della legge 603 anche alle due situazioni prese in considerazione dalle leggi 327 e 748, mentre, trattandosi di un beneficio eccezio-

nale, la norma contenuta nell'art. 8 che lo prevede, secondo il Ministero della P.I. avrebbe dovuto essere espressamente richiamata dal legislatore nelle successive disposizioni, per quanto integrative, delle leggi 327 e 748.

2) andrebbe a beneficio di insegnanti (quelli di cui alle graduatorie previste dall'art. 7 della legge 603) che al 1° ottobre 1966 non erano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento la quale — secondo i principi che regolano l'ordinamento scolastico — è condizione essenziale per l'immissione in ruolo.

3) Importerebbe per le nomine effettuate il 1° ottobre 1971 una disparità di trattamento in confronto alle nomine disposte alla stessa data ai sensi degli artt. 11 e 22 della legge n. 831 del 1961 per le quali nessuna retrodatazione è possibile, non essendo prevista da alcuna disposizione.

4) appaleserebbe una situazione di svantaggio delle nomine da effettuare a seguito della vincita dei concorsi a cattedre banditi con D.M. 30-6-1971 ancora in via di espletamento, in quanto i vincitori dei concorsi non possono essere nominati che successivamente all'approvazione e registrazione delle graduatorie di merito, qualunque possa essere il tempo intercorso tra il bando e l'espletamento dei concorsi stessi.

5) avrebbe indubbi riflessi finanziari in quanto, retrodatandosi le nomine di cui trattasi al 1° ottobre 1966 il riconoscimento dei servizi preluo ai sensi della legge n. 576/1970 dovrebbe riferirsi al servizio prestato antecedentemente a tale data.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso i motivi esposti a sostegno della tesi ministeriale e ha espresso il parere che « nel sistema della legge 25-7-1966, n. 603 la effettiva immissione nei ruoli della scuola media delle categorie di insegnanti ivi contemplate ha luogo, per i singoli aspiranti, in tempi diversi i quali sono distribuiti in un periodo pluriennale in relazione alla disponibilità delle cattedre esistenti all'inizio degli anni scolastici successivi all'anno 1966-67.

Peraltro, l'art. 8, ultimo comma, della legge n. 603/1966 dispone che le nomine in ruolo conseguenti alla legge medesima hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal primo ottobre successivo alla entrata in vigore della legge e quindi dal 1° ottobre 1966.

Questa disposizione per la sua inequivocabile formulazione non è suscettibile di interpretazione re-

strittiva e pertanto la nomina in ruolo degli insegnanti che beneficiano delle disposizioni della legge non può avere altra decorrenza, agli effetti giuridici, che quella così stabilita dal citato art. 8. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la referente Amministrazione, non valgono ad escludere quella decorrenza la circostanza che al 1° ottobre non fosse disponibile la cattedra alla quale l'insegnante viene nominato, né quella che l'aspirante, alla suddetta data non fosse ancora in possesso dell'abilitazione, né infine gli altri inconvenienti prospettati dal Ministero con riferimento alla decorrenza della nomina in ruolo di altre categorie di insegnanti ».

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la circostanza che per gran parte degli insegnanti l'immissione in ruolo sarebbe avvenuta a una data di gran lunga posteriore al 1° ottobre 1966 e con l'utilizzazione di posti non disponibili a quella data, deriva dal sistema stesso della legge 603 ed è stata ben presente al legislatore che « ha tuttavia ritenuto — mediante una fictio juris — di retrocedere indiscriminatamente le nomine al 1° ottobre 1966: e ciò nel presumibile intento di attribuire un beneficio al personale insegnante di che trattasi ».

Quanto alla decorrenza delle nomine in ruolo disposte in applicazione delle leggi n. 327 del 1968 e n. 748 del 1969 il Consiglio di Stato, dopo avere analizzato la « ratio » delle medesime e gli evidenti collegamenti delle loro disposizioni con quelle della legge n. 603, ha concluso che « ... risulta evidente che le due leggi ora citate e la legge n. 603 del 1966 costituiscono un corpo unitario di norme intese alla sistemazione nei ruoli della scuola media di alcune categorie di insegnanti » e che poiché « le leggi in esame sono integrate dalla disciplina prevista dalla legge 5-7-1966, n. 603, è da ritenere, pur in difetto di una espressa previsione, che le nomine in ruolo ad esse conseguenti abbiano la decorrenza, agli effetti giuridici, prevista dall'art. 8 di questa ultima legge ».

Pubblichiamo qui di seguito gli emendamenti proposti dalla CISNAL-Scuola in sede di conversione in legge del D.L. 21-9-1973, n. 567.

Gli emendamenti sono stati predisposti nel corso di una riunione svoltasi — martedì 9 ottobre — alla sede del gruppo M.S.I. della Camera dei Deputati e presenti: l'on.le Angelo Nicosia e i sindacalisti della CISNAL-Scuola Ciannamaroni, De Bella, Lozzi, Scaramuzzino.

Le proposte di modifica agli articoli 1 e 2 hanno avuto come punto di riferimento le osservazioni che fin dal 22 settembre il segretario nazionale del SISME-Cisnal prof. Giuseppe Ciannamaroni aveva espresso in un commento alla stampa (v. « La Scuola Nazionale » n. 19 del 30-9-1973). Il testo concordato per l'art. 1 voleva inoltre disporre, in modo inequivocabile, che il congelamento dei trasferimenti fosse limitato all'anno scolastico 1973-1974, e procrastinare di un mese (al 20 novembre 1973) la data già prevista al 20 ottobre.

Per l'art. 2 ci si era preoccupati di chiarire meglio la « decorrenza » degli effetti giuridici e di eliminare il forzoso anno di attesa per la decorrenza dell'assunzione del servizio e, quindi, degli effetti economici.

Infine, l'emendamento aggiunto al primo comma dell'art. 3, voleva comprendere, nella casistica degli insegnanti di ruolo, anche quei colleghi che, pur avendo i titoli giuridici, non sono ancora stati immessi nei ruoli per l'inefficienza dell'amministrazione. Fra gli altri, abbiamo tenuto anche presente i beneficiari della legge « 359 » per i quali, la segreteria nazionale del SISME-Cisnal, fin dal mese di aprile, ebbe a sollecitare l'allora ministro Scalfaro con questo telegramma: « Protestiamo energicamente contro assoluta inefficienza uffici ispettorato artistico circa iter graduatorie riguardanti attuazione legge 359. Graduatorie licei artistici giacciono dopo cinque anni emanazione legge presso uffici competenti con sbalorditiva giustificazione carenza personale. Sollecitiamo intervento vostra signoria riservandoci ogni azio-

ne anche giudiziale tutela diritti colleghi interessati.

Negli emendamenti su riprodotti, sono stampate in carattere grassetto le parti approvate dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 ottobre.

Dopo la illustrazione delle proposte da parte dell'on. Angelo Nicosia, il ministro Malfatti aveva espresso parere contrario sull'emendamento all'art. 1 e sulla parte dell'emendamento all'art. 2 respinti dall'Assemblea. Si era invece dichiarato favorevole all'emendamento aggiunto all'art. 3 approvato dall'Assemblea.

Il disegno di legge di conversione deve ora passare all'esame e approvazione del Senato della Repubblica.

### Gli emendamenti proposti

Art. 1 - (sostituirlo con il seguente):

« I provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il 20 novembre 1973, saranno attuati, salvi gli effetti giuridici, compreso il diritto al trasferimento, con l'inizio dell'anno scolastico 1974-75 per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede ».

Art. 2 - (sostituire il 1° comma con il seguente):

« Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre dello stesso anno, gli effetti economici decorrono dalla data della effettiva assunzione del servizio. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge ».

Art. 3 - (aggiungere al primo comma dopo le parole « titolo di abilitazione »)

« o comunque abbiano i requisiti stabiliti da leggi in vigore per la immissione in ruolo ».

A RICORDO DI G. ROMELLI

### Borsa di studio

Il Sinaie-Cisnal e Federazione romana del M.S.I. - DN hanno istituito una borsa di studio di L. 150 mila, per commemorare la figura del compianto Guglielmo Romelli, dirigente nazionale della Cisnal-Scuola, segretario provinciale del Sinaie di Roma e dirigente della federazione romana del Partito, immaturamente scomparso — a soli 36 anni — il 13 agosto scorso.

Possano partecipare all'assegnazione della suddetta borsa di studio gli studenti iscritti al Partito o al Fronte della Gioventù o figli di iscritti alla Cisnal-Scuola, che invieranno al settore Scuola della Federazione romana del M.S.I. - DN un componimento a scelta tra i seguenti:

1) Il travaglio della scuola: senso del momento storico.  
2) « ... Giacché il proprio dell'educazione moderna, come la intendiamo noi, è questo: di volere non teste ben ardate e rassegnate, che abbiamo una parola per ogni cosa, una risposta per ogni domanda, una scienza bella e pronta per tutte le occasioni della vita civile, ma uomini che sentano quello che pensano, che vigilino di continuo sul proprio pensiero e su tutta la propria vita e vi si impegnino legati con tutto il loro essere al mondo che riescano a concepire e che non è mai una realtà estranea di cui possano respingere da sé ogni responsabilità.

Giovanni Gentile - 1934  
3) Papini, Prezzolini e i movimenti culturali di Lacerba e La Voce. I temi dovranno pervenire entro e non oltre il 20/11/1973 e verranno esaminati da una commissione composta da cinque docenti presieduta dal dirigente federale del settore scuola.

Il premio verrà consegnato nel corso di una manifestazione che si terrà nei locali della Federazione.

## LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo n. 42 - Tel. 47.50.202 - 47.50.492 Per la pubblicità rivolgersi alla Amministrazione.  
Anno IX - N. 1, 15 ottobre 1973

Gratis agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIANNAMARCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

## Del «tempo pieno»

(Segue da pag. 1)

al superamento di certi equivoci di fondo: la scuola non è « onnipotente », il suo problema è quello di integrarsi nella società, cosciente dei propri limiti, ma fermamente decisa a svolgere il compito che la società stessa le ha affidato; deve evitare che il suo intervento sul piano educativo possa essere visto come superato ed alienante, deve, discretamente, operare per l'individuazione e la rimozione delle cause che alimentano una situazione di crisi e di frattura culturale.

In questo senso il « tempo pieno » inteso, almeno potenzialmente, come mezzo al servizio di un processo educativo inteso a « formare » e non solo ad « istruire », può creare le premesse per un più corretto rapporto tra scuola e società, un rapporto che, posto con la massima chiarezza, non lasci spazio ad equivoci di sorta.  
M. E.

(Segue da pag. 1)

TABELLA PROPOSTA DAI SINDACATI S.M.C.M. - S.A.S.M.I. - S.M.I.A.

Parametri	Stipendio base	Assegno annuo	Aumento percentuale		
			Scuola elementare	Scuola media	Scuola superiore
165	1.212.750	720.000	59%	/	/
208	1.528.800	770.000	50%	50%	/
243	1.786.050	840.000 (770.400)	(47%) (43%)	(47%) (43%)	47% (43%)
307	2.256.450	930.000 (1.055.000)(1)	(41%) (46%)	41%	41%
341	2.506.350	1.040.000	/	/	41%
397	2.917.250	1.160.000 (1.055.000)	/	39%	39%
(430)(1)	3.160.500	1.300.000	/	/	41%
443	3.256.050	1.300.000	/	/	39%
535	3.932.250	1.440.000	/	/	36%

(1) - Per il settore elementare.

- Tra parentesi sono indicate le cifre e le percentuali di aumento proposte dal Governo.

- Il parametro 397 è finale per i Professori della Scuola Media; il 307 è finale per gli insegnanti elementari. I primi hanno un aumento effettivo di lire £ 802.000 rispetto ad uno stipendio base di £ 2.917.950, i secondi hanno un aumento effettivo di £ 846.000 rispetto ad uno stipendio base di lire £ 2.256.450.

- I professori che hanno lo stesso stipendio, se insegnano nella scuola media hanno un aumento effettivo di £ 697.000, se insegnano nelle superiori hanno un aumento effettivo di £ 631.000.